



Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di tutela e gestione	Disciplina e controllo degli scarichi
La Regione		
Definizione ed adozione di obiettivi di qualità ambientale più elevati di quelli fissati a livello nazionale. (2)	Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali dei servizi idrici integrati. (9)	Adozione di provvedimenti di urgenza per la tutela delle acque idonee alla vita dei pesci riguardanti gli scarichi o gli usi delle acque. (2)
Individuazione delle destinazioni dei corpi idrici e dei relativi obiettivi di qualità, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a livello nazionale. (2)	Gestione del demanio idrico ed esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le derivazioni di acque pubbliche; la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee; la tutela del sistema idrico sotterraneo. (1)	Adozione delle misure necessarie ad evitare l'ulteriore degrado per tutti i corpi idrici. (2)
Definizione ed adozione di obiettivi di qualità ambientale inferiori a quelli fissati a livello nazionale in casi particolari e in presenza di condizioni già determinate. (2)	Individuazione ed attuazione delle misure necessarie a conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale "buono" o "elevato" per i corpi idrici rilevanti. (2)	Adozione in casi eccezionali ed urgenti di provvedimenti per la tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi riguardanti misure integrative o restrittive degli scarichi e degli usi delle acque. (2)
Individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. (2)	Predisporre programmi per ridurre l'inquinamento nel caso di acque destinate alla vita dei molluschi non rispondenti ai requisiti stabiliti a livello nazionale. (2)	Integrazione dei codici di buona pratica agricola (DM del M. politiche agricole del 19.4.99); interventi di formazione – informazioni rivolti agli agricoltori, in riferimento alle azioni per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. (2)
Classificazione delle acque dolci superficiali ad uso potabile in base alle tre categorie ed ai criteri stabiliti a livello nazionale. (2)	Delimita i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento delle stesse aree sensibili, in base ai criteri stabiliti a livello nazionale. (2)	Definizione della disciplina inerente a determinate attività e strutture nel caso delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle risorse idriche. (2)
Predisposizione degli elenchi dei corpi idrici secondo la specifica destinazione funzionale. (2)	Elaborazione ed attuazione di Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, sulla base delle misure e indicazioni definiti a livello nazionale. (2)	Adozione di norme e misure per il riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate. (2)
Identificazione, per ogni corpo idrico rilevante, della classe di qualità ambientale. (2)	Formulazione delle indicazioni per la delimitazione delle zone di protezione delle risorse idriche e individuazione, al loro interno, di tre tipologie di aree di cui detta la disciplina. (2)	Identificazione di sistemi adeguati per la protezione ambientale nel caso di insediamenti privi di rete fognaria. (2)
Elabora e attiva strumenti di controllo sull'efficacia dei Programmi di azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola. (2)	Norme e misure per la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi di acqua e per il risparmio idrico in agricoltura. (2)	Definizione di una specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie prodotti da insediamenti con popolazione totale variabile in relazione alle stagioni. (2)
Individuazione delle zone delle acque marine costiere e salmastre da sottoporre a protezione e miglioramento per consentire la vita e riproduzione dei molluschi commestibili, sulla base dei requisiti fissati a livello nazionale. (2)	Predisposizione ed attuazione di un programma di controllo delle concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci, sulla base dei criteri fissati a livello nazionale. (2)	Definizione del regime per le autorizzazioni degli scarichi delle acque reflue domestiche e delle reti fognarie. (2)
Individuazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci e classificazione di quelle "salmonicole" e "ciprinicole" in base ai parametri fissati a livello nazionale. (2)		Definizione dei valori limite di emissione degli scarichi diversi da quelli fissati dallo Stato, in concentrazione massima ammissibile e in quantità massima per unità di tempo, per ogni sostanza o gruppo di sostanze. (2)
Esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate come di competenza dello Stato. (1)		



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di tutela e gestione	Disciplina e controllo degli scarichi
La Regione		
Individuazione di ulteriori aree sensibili, rispetto a quelle designate dallo Stato, e i corpi idrici non costituenti aree sensibili anche se inseriti nelle aree sensibili designate dallo Stato, sulla base di criteri fissati a livello nazionale. (2)		Individuazione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in bacini drenanti di aree sensibili da assoggettare a trattamento superiore a quello secondario o equivalente. (2)
Individuazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, rispetto a quelle designate dallo Stato, o le parti da non considerare tali anche se incluse nelle zone già individuate dallo Stato, sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.		Disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane non sottoposti a VIA e definizione delle fasi di autorizzazione provvisoria. (2)
Identificazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari sulla base delle indicazioni definite a livello nazionale. (2)		
Individuazione, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, delle zone di protezione. (2)		
Pubblicazione di una relazione biennale sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane, secondo le modalità definite dallo Stato. (2)		
Elaborazione di programmi per la conoscenza e verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque per ogni bacino idrografico, sulla base dei criteri stabiliti dallo Stato. (2)		
Elaborazione di programmi di rilevamento dei dati per la descrizione delle caratteristiche del bacino idrografico e la valutazione dell'impatto antropico, sulla base delle indicazioni stabilite dallo Stato. (2)		
La Provincia		
	Organizzazione del sistema idrico integrato e sua gestione in forma cooperativa. (9)	Rilascia l'autorizzazione per gli scarichi quando non in pubblica fognatura. (2)
		Assume provvedimenti di urgenza per la tutela delle acque idonee alla vita dei pesci riguardanti gli scarichi o gli usi delle acque. (2)
		Adotta provvedimenti, in casi eccezionali e urgenti, per la tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi riguardanti misure integrative o restrittive degli scarichi e degli usi delle acque. (2)
Esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate come di competenza dello Stato. (1)		



Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di tutela e gestione	Disciplina e controllo degli scarichi
Il Comune		
Delimitazione delle zone non idonee alla balneazione. (4)	Organizzazione del sistema idrico integrato. (9)	Rilascio dell'autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue nel caso di insediamenti privi di rete fognaria (tramite concessione edilizia). (2)
		Adozione di provvedimenti, in casi eccezionali e urgenti, per la tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi riguardanti misure integrative o restrittive degli scarichi e degli usi delle acque. (2)
Esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate come di competenza dello Stato. (1)		

(1) DLgs 31.3.98, n. 112, "Conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

(2) DLgs 11.5.1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". DLgs 18 agosto 2000 n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n. 128".

(3) L. 31.12.82, n. 979, "Disposizioni per la difesa del mare".

(4) DPR 8.6.82, n. 470, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione".

(5) L. 26.4.83, n. 136, "Biodegradabilità dei detergenti sintetici".

(6) DL 25.11.85, n. 667, "Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione".

(7) DM 13.9.1988, n. 413, "Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare".

(8) DPR 24.5.88, n. 236, "Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183".

(9) L. 5.1.94, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche".

(10) DPCM 4.3.96, "Disposizioni in materia di risorse idriche".



SUOLO E SOTTOSUOLO

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di gestione e tutela	Interventi di bonifica e riassetto
Lo Stato		
Delimitazione dei bacini idrici nazionali e interregionali. (1)	Attuazione della programmazione e del finanziamento degli interventi di difesa del suolo. (9)	Definizione di programmi di intervento urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone di maggiore vulnerabilità. (8)
Elaborazione e adozione dello Schema previsionale e programmatico per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in riferimento alla difesa del suolo e ai bacini. (1)	Valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, programmi e progetti nazionali per la difesa del suolo. (1) (9)	Definizione e pubblicazione della lista della priorità dei siti contaminati da bonificare. (6)
Individuazione di aree sensibili e zone vulnerabili. (7)	Adeguamento delle procedure di intesa e cooperazione Stato-Regioni in materia di difesa del suolo. (9)	Approvazione dei progetti di bonifica di interesse nazionale. (6)
Definizione, con l'ANPA, dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli in base alle destinazioni d'uso dei siti inquinati. (6)	Approvazione dei Piani di bacino nazionali, anche per sottobacini e stralci relativi a settori funzionali. (1)	Definizione dei requisiti dei progetti di riassetto ambientale dei siti di attività estrattive ammissibili a contributo statale. (5)
Determinazione dei criteri, metodi e standard per la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti gli aspetti della difesa del suolo. (1) (9)	Adozione (come Autorità di bacino) di misure di salvaguardia vigenti fino all'approvazione dei Piani di bacino. (1)	Definizione, con l'ANPA, dei criteri generali per la messa in sicurezza, la redazione dei progetti di bonifica, l'attuazione della bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati. (6)
Definizione di indirizzi per la ricerca e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio. (1) (9)	Adozione (come Autorità di Bacino) di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico. (8)	Esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di bonifiche di siti inquinati. (6)
Predisposizione la Relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico. (1)	Individuazione e perimetrazione (come Autorità di bacino) delle aree a rischio idrogeologico ed adozione delle relative misure di salvaguardia. (8)	Determinazione di criteri generali e standard di bonifica dei siti inquinati. (6)
Organizzazione, coordinamento e gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza (idrografica, sismica, geologica, dighe). (1)	Definizione di metodi e criteri per le attività di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo. (1) (4)	Adozione (come Autorità di Bacino) specifiche misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione. (7)
Definizione, con l'ANPA, le procedure di prelievo e analisi dei campioni di suolo inquinato. (6)	Determinazione di criteri per l'individuazione degli interventi di bonifica di interesse nazionale. (6)	
Mappatura nazionale dei siti oggetto del censimento previsto dal DM 16.5.89, degli impianti di produzione e trattamento dei rifiuti, delle aziende a rischio di incidente rilevante. (6)	Determinazione dei criteri generali per l'elaborazione del Piano regionale per la bonifica dei siti contaminati. (6)	
	Adozione in caso di inadempienza della Regione dei provvedimenti necessari all'elaborazione del Piano per la bonifica dei siti contaminati. (6)	



Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di gestione e tutela	Interventi di bonifica e riassetto
La Regione		
Delimitazione dei bacini idrografici di interesse regionale. (1)	Rilascio delle concessioni per l'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua. (9)	Esercizio delle funzioni amministrative non espressamente elencate come di rilievo nazionale. (9)
Elaborazione dello schema previsionale e programmatico per la definizione delle linee fondamentali di assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, per i bacini interregionali e regionali. (1)	Programmazione, pianificazione, gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri. (9)	Esercizio delle funzioni amministrative per la difesa delle coste (non comprese in bacini nazionali). (1)
Individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di degrado del suolo e processi di desertificazione. (7)	Approvazione dei Piani di bacino di rilievo interregionale predisposti dalle rispettive Autorità di bacino. (1)	Elaborazione, approvazione ed attuazione di progetti, interventi e opere da realizzare nei bacini interregionali o regionali. (1)
Predisposizione della Relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico. (1)	Elaborazione, approvazione e attuazione dei Piani di bacino idrografico di rilievo regionale. (1)	Predisposizione e approvazione dei Programmi di intervento per la manutenzione idraulica e forestale dei bacini interregionali o regionali. (3)
Predisposizione del Programma per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione delle basi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino. (2)	Collaborazione all'elaborazione dei Piani di bacino di rilievo nazionale e formulazione di proposte per la redazione dei programmi, studi e progetti riguardanti tali bacini. (1)	Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cave e torbiere. (11)
Predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare. (6)	Esercizio delle funzioni inerenti al vincolo idrogeologico. (1)	Autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge di competenza regionale. (11)
Individuazione e aggiornamento delle zone sismiche. (9)	Adozione di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico. (8)	Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati estesi sul territorio di più Comuni. (6)
	Emanazione delle disposizioni per l'attuazione del Piano di bacino nel settore urbanistico. (1)	Definizione di linee guida e criteri di redazione ed approvazione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati. (6)
	Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia. (8)	Elaborazione e approvazione del Piano di bonifica dei siti inquinati. (6)
	Adozione, tramite il Piano di bacino, specifiche misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione. (7)	Definizione di liste di priorità per i siti contaminati da bonificare. (6)



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di gestione e tutela	Interventi di bonifica e riassetto
La Provincia		
Definizione (con PTC) delle linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico forestale ed il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque. (10)	Partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo. (1)	Verifica ed attestazione del completamento e degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (6)
	Esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la difesa del suolo. (10)	Verifica della corretta esecuzione degli interventi di bonifica e di predisposizione del sistema di monitoraggio. (6)
Il Comune		
	Partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo. (1)	Approvazione dei progetti di bonifica ed autorizzazione degli interventi per i siti inquinati presenti nel territorio comunale. (6)
		Individuazione di soggetti responsabili del superamento dei livelli limite di inquinamento di siti e loro diffida ad intervenire per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale. (6)
		Attuazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e recupero ambientale in caso di inadempienza dei responsabili dell'inquinamento di siti. (6)

(1) L. 18.5.89, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"

(2) DPR 07.1.93, "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei Piani di bacino di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

(3) DPR 14.4.93, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei Programmi di manutenzione idraulica e forestale".

(4) DPR 18.7.95, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani di bacino".

(5) L. 30.7.90, n. 221, "Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria".

(6) DLgs 5.2.1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio".

(7) DLgs 11.5.99, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

(8) DL 11.5.1998, n. 180 e L. 3.8.98, n. 267, "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania".

(9) DLgs 31.12.98, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e alle Regioni ad Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

(10) L. 8.6.1990, n. 142, "Ordinamento delle Autonomie locali".

(11) DPR 24.7.1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22.7.1975, n. 382".



NATURA, PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti programmazione e tutela	Gestione e controllo
Lo Stato		
Istituzione del registro delle aree protette italiane. (3)	Proposta di Accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili nei sistemi territoriali dei parchi delle Alpi, degli Appennini, delle isole e delle aree marittime protette. (1)	Sorveglianza sul rispetto delle misure di salvaguardia, sui divieti e le procedure transitorie, riguardanti le aree protette istituite o previste. (1)
Redazione della Carta della Natura. (1)	Istituzione di parchi nazionali. (1)	Vigilanza sulla gestione delle aree protette internazionali e statali. (1)
Linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e habitat comunitari (da definire). (4)	Istituzione di riserve naturali statali. (1)	Applicazione di misure di salvaguardia per le aree di cui si propone l'istituire ad area protetta. (1)
Redazione della Relazione sull'attuazione del Regolamento della Dir. 92/43/CEE. (4)	Istituzione di aree protette marine. (1)	Applicazione di divieti e di procedure transitorie per le aree protette istituite, sino all'approvazione del regolamento. (1)
Censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica (Istituto nazionale per la fauna selvatica). (5)	Identificazione delle Linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali. (1)	Ripristino dei luoghi o ricostituzione delle specie vegetali e animale danneggiate a seguito dell'inosservanza di misure di salvaguardia, di divieti e di procedure transitorie, riguardanti le aree protette istituire o previste. (1)
Definizione delle tecniche e sistemi compatibili per il censimento, catalogazione e individuazione su cartografia informatizzata dei beni paesaggistici ed ambientali. (7)	Definizione del Programma triennale delle aree protette e del Programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. (1)	Approvazione del regolamento del parco nazionale, della riserva naturale statale e dell'area protetta marina. (1)
	Approvazione del Piano del parco dei parchi nazionali in caso di inadempienza della Regione. (1)	Adozione del Piano di gestione e del regolamento delle riserve naturali statali. (1)
	Approvazione del Piano pluriennale socio economico dei parchi nazionali in caso di inadempienza della Regione. (1)	Definizione delle direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale. (4)
	Formulazione della proposta alla UE dei siti di importanza comunitaria costitutivi della rete ecologica europea Natura 2000. (4)	Individuazione delle misure di conservazione per le specie di fauna dell'allegato D, DPR 357/97. (4)
	Designazione dei siti, inclusi nell'elenco europeo della rete Natura 2000, come Zone speciali di conservazione. (4)	Definizione di misure per il mantenimento di uno stato di conservazione delle specie di fauna e flora selvatiche dell'allegato E, DPR 357/97. (4)
	Definizione dei criteri di programmazione faunistico venatoria. (5)	Rilascio di autorizzazioni per la reintroduzione delle specie dell'allegato d, DPR 357/97 e delle specie non locali. (4)
	Integrazione degli elenchi e dichiarazione dei beni paesaggistici ed ambientali aventi notevole interesse pubblico sottoposti a tutela. (7)	Adozione di misure di recupero e di riqualificazione dei beni paesaggistici e ambientali sottoposti a tutela. (7)



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti programmazione e tutela	Gestione e controllo
Lo Stato		
	Redazione ed approvazione di Piani territoriali paesistici o di Piani urbanistico territoriali (aventi finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali), relativi ai beni di interesse paesaggistico, in via sostitutiva nel caso di inadempienza delle Regioni. (7)	Annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni per i progetti e le opere riguardanti i beni paesistici ed ambientali sottoposti a tutela o assunzione in via sostitutiva del provvedimento. (7)
		Inibizione o sospensione dei lavori riguardanti beni paesistici o ambientali anche se non sottoposti a tutela. (7)
		Imposizione di prescrizioni per la realizzazione di lavori od opere che interessano i beni paesistici e ambientali. (7)
La Regione		
Adozione di misure che garantiscono il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali. (4)	Istituzione di parchi naturali regionali. (1)	Sorveglianza sul rispetto delle misure di salvaguardia, sui divieti e le procedure transitorie, riguardanti le aree protette istituite o previste. (1)
Istituzione di un sistema di monitoraggio continuo delle catture e uccisioni accidentali delle specie faunistiche dell'allegato D, DPR 357/97. (4)	Istituzione di riserve regionali. (1)	Vigilanza sulla gestione delle aree protette regionali. (1)
Redazione del Rapporto sulle misure di conservazione e della Relazione sulle valutazioni dell'incidenza di piani (territoriali, urbanistici, di settore) e progetti, riguardanti gli habitat naturali e gli habitat di specie. (4)	Formulazione di proposte inerenti il Piano triennale delle aree protette ed il Programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. (1)	Rilascio delle autorizzazioni per i progetti e le opere riguardanti i beni paesistici ed ambientali sottoposti a tutela. (7)
Redazione della Relazione sugli effetti della istituzione delle zone di protezione all'interno o limitrofe alle rotte migratorie dell'avifauna. (5)	Approvazione del Piano del parco dei parchi nazionali. (1)	Inibizione o sospensione dei lavori riguardanti beni paesistici o ambientali anche se non sottoposti a tutela. (7)
Il 20 - 30 % del territorio agro silvo pastorale di ogni Regione deve essere destinato a protezione della fauna selvatica, escluso il territorio delle Alpi che costituisce distinta zona dove la superficie protetta deve essere pari al 10 - 20 %. (5)	Approvazione del Piano pluriennale socio economico dei parchi nazionali. (1)	Imposizione di prescrizioni per la realizzazione di lavori od opere che interessano i beni paesistici e ambientali. (7)
	Istituzione delle aree protette regionali. (1)	Ripristino dei luoghi o ricostituzione delle specie vegetali e animale danneggiate a seguito dell'inosservanza di misure di salvaguardia, di divieti e di procedure transitorie, riguardanti le aree protette istituire o previste. (1)
	Approvazione del Piano del parco dei parchi naturali regionali. (1)	Adozione di misure per evitare il degrado degli habitat naturali e di specie, per le zone designate come siti di importanza comunitaria. (4)

IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti programmazione e tutela	Gestione e controllo
La Regione		
	Approvazione del Piano pluriennale economico e sociale. (1)	Adozione di misure di conservazione o regolamentari per le Zone speciali di conservazione e per le Zone di protezione individuate all'interno delle rotte di migrazione dell'avifauna o limitrofe a queste. (4)
	Istituzione delle aree contigue alle aree protette regionali. (1)	Definizione delle deroghe alla protezione della fauna selvatica e delle relative modalità. (5) (6)
	Redazione di piani e programmi od eventuali misure di disciplina per le aree contigue alle aree naturali protette. (1)	Definizione di norme di protezione della caratteristica fauna alpina e di disciplina dell'attività venatoria. (5)
	Individuazione dei siti con habitat naturali e habitat di specie da proporre come siti di interesse comunitario. (4)	Controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia con metodi ecologici o Piani di abbattimento selettivo. (5)
	Istituzione delle zone di protezione all'interno o contigue alle rotte migratorie dell'avifauna. (5)	
	Redazione del Piano faunistico venatorio regionale e coordinamento dei Piani provinciali. (5)	
	Compilazione degli elenchi e dichiarazione dei beni paesaggistici ed ambientali aventi notevole interesse pubblico sottoposti a tutela. (7)	
	Redazione ed approvazione di Piani territoriali paesistici o di Piani urbanistico territoriali (aventi finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali), relativi ai beni di interesse paesaggistico. (7)	
La Provincia		
	Formulazione di proposte per la definizione del Piano triennale delle aree protette ed inerenti il Programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. (1)	
	Partecipazione al procedimento di istituzione di un'area protetta regionale (attraverso Conferenze). (1)	
	Redazione del Piano faunistico venatorio provinciale. (5)	
	Redazione dei Piani di miglioramento ambientale per la riproduzione naturale della fauna selvatica. (5)	
	Redazione di Piani di immissione della fauna selvatica. (5)	
	Istituzione di oasi di protezione della fauna selvatica. (5)	
	Istituzione di Zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica. (5)	



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti programmazione e tutela	Gestione e controllo
Il Comune		
	Formulazione di proposte per la definizione del Piano triennale delle aree protette ed inerenti il Programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. (1)	
	Partecipazione al procedimento di istituzione di un'area protetta regionale (attraverso Conferenze). (1)	

(1) Legge 6.12.1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette".

(2) DPR 8.9.1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

(3) DM 10.5.1991, "Istituzione del registro delle aree protette italiane".

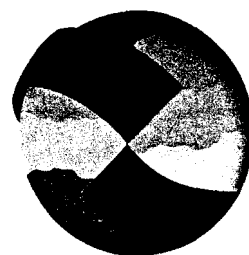
(4) DPR 8.9.1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

(5) L 11.2.1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

(6) DPCM 27.9.1997, "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

(7) DLgs. 29.10.1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352".

GLI STRUMENTI ECONOMICI, LA SPESA PUBBLICA E LA CONTABILITÀ AMBIENTALE



Gli strumenti economici

Le politiche di tutela dell'ambiente si sono evolute significativamente, a partire dagli anni '80, passando da un approccio di tipo "comando e controllo", prevalente negli anni '70, all'uso gradualmente più esteso di strumenti economici e fiscali, finalizzati a ristabilire un equilibrio di mercato che rifletta un'allocazione efficiente delle risorse.

Le nuove teorie economiche considerano, infatti, l'applicazione degli strumenti economici e fiscali di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di una politica ambientale basata sullo sviluppo sostenibile.

La fiscalità ecologica rappresenta uno strumento che mira alla internalizzazione nei prezzi di mercato del costo del danno ambientale connesso all'uso delle risorse ambientali, nonché a promuovere l'occupazione, attuando uno spostamento del carico fiscale dal fattore lavoro alle risorse naturali utilizzate dai processi produttivi.

Infatti, i problemi di carattere ambientale rappresentano un tipico caso di fallimento del mercato, che non riesce ad incorporare nel prezzo dei prodotti e dei servizi l'intero costo sociale di una transazione ambientale, lasciando i costi esterni generalmente a carico della collettività. Questo tipo di strumenti è in grado di spingere il sistema industriale, attraverso l'internalizzazione dei costi ambientali, a scegliere la

soluzione più efficiente per la riduzione di emissioni inquinanti, minimizzando i costi per sé e per la società.

Tuttavia, una tassazione ambientale aggiuntiva alla fiscalità generale produrrebbe sicuramente effetti recessivi sull'economia senza peraltro avere riscontri positivi sulla tutela ambientale, per cui l'obiettivo della fiscalità ambientale non è l'aumento del gettito complessivo, ma la modifica dei comportamenti sia dei produttori sia dei consumatori in senso favorevole per l'ambiente.

La fiscalità ecologica deve favorire, attraverso incentivi, disincentivi e agevolazioni, l'adozione da parte delle imprese delle migliori tecnologie "pulite" e quindi il miglioramento dell'efficienza ambientale del processo produttivo in termini di riduzione di impatto inquinante, nonché l'adozione di strumenti di gestione ambientale quali l'Ecoaudit (controllo del funzionamento aziendale dal punto di vista ecologico), il Life Cycle Assessment (LCA) e il marchio di qualità ecologica (Ecolabel).

L'uso di strumenti economici e fiscali nella politica ambientale può generare ulteriori benefici al Paese, nella misura in cui il gettito del prelievo "ecologico" sia utilizzato per ridurre le aliquote di altre imposte che hanno effetti distortivi sull'economia.

Tra i requisiti e i criteri di efficacia degli strumenti economici e fiscali si possono indicare:

- requisito della trasversalità (l'imposi-

zione deve includere tutte le fonti di inquinamento per l'acqua, l'aria e il suolo);

- criterio di progressività del prelievo;
- invarianza del gettito complessivo.

Uno strumento economico di carattere ambientale è rappresentato dai sussidi, intesi sia come contributi alle imprese in proporzione alla quantità di riduzione di inquinanti ottenuta e per il costo sopportato per l'attuazione di misure di riduzione degli inquinanti, sia come sgravi fiscali. La distinzione tra queste diverse forme di sussidi comporta la necessità di definire nel primo caso uno scenario zero di riferimento, indispensabile per poter confrontare l'effettiva diminuzione di emissioni inquinanti intervenuta a seguito dell'introduzione del sussidio. Dal punto di vista della spesa pubblica i sussidi si risolvono in un aumento per il quale è necessario trovare la corrispettiva copertura finanziaria.

Alcuni degli svantaggi della politica di tassazione possono tuttavia essere evitati applicando un sistema basato sui permessi ad inquinare, detti anche "certificati verdi". La continua inflazione, ad esempio, erode il valore reale delle tasse/tariffe, mentre con un sistema di permessi il mercato adegua automaticamente i prezzi all'inflazione. Inoltre l'utilizzo dei certificati verdi in considerazione della loro flessibilità consente di rispondere meglio alle diverse situazioni territoriali. Va sottolineato che, se con la tassazione viene



GLI STRUMENTI ECONOMICI, LA SPESA PUBBLICA E LA CONTABILITÀ AMBIENTALE

TABELLA 1

Strumenti	Austria	Belgio	Danimarca	Finlandia	Francia	Germania	Grecia
Combustibili per motori							
Accisa	•	•	•	•	•	•	•
Tassa CO ₂ / energia		•	•	•			
Tassa SO ₂			•	•	•		
Tassa NO _x							
Altre tasse:					•		
IVA	•	•	•	•	•	•	•
altro				•	•	•	
Altri prodotti energetici							
Accisa	•	•	•	•	•	•	•
Tassa CO ₂ / energia	•	•	•	•			
Tassa SO ₂			•	•	•		
Tassa NO _x					•		
Altre tasse:						• ⁴	
IVA	•	•	•	•	•	•	•
altro				•	•	•	
Tassazione legata al veicolo							
Tassa annuale di circolazione	•	•	•	•	•	•	•
Tassa di vendita	•	•	•	•	•	•	•
Tassa di accesso in automobile alle città	•	•	•	•		•	
Auto aziendali	•	•	•	•	•	•	
Altre	•	•	•				
Fattori di produzione in agricoltura							
Pesticidi		•	•	•			
Fertilizzanti			• ⁸				
Altri prodotti-eco tasse							
Batterie	TBS*	•	•			TBS*	
Sacchetti di plastica			•				
Vuoti a perdere	DRS**	•	•	•			
Pneumatici			•	•			
CFC e/o halon			•				
Macchine fotografiche usa e getta		•					
Oli lubrificanti			•	•			
Inquinamento da petrolio				•	•		
Altro	DRS** ¹²	• ¹³	• ¹⁴		• ¹⁵		
Rifiuti							
Tassa/tariffa per le utenze	•	•	•	•	•	•	•
Tassa di smaltimento	•	•	•	•	•	•	
Rifiuti pericolosi		•	•	•	•	•	
Altro			• ²²	• ²³	• ²⁴		
Acqua							
Tassa/tariffa per le utenze	•	•	•	•	•	•	•
Tassa/tariffa sull'acqua			•				
Tassa/tariffa sulla fognatura/ depurazione		•	•	•	•	•	
Altro		•	•	• ²⁷	• ²⁸	• ²⁹	
Trasporto aereo							
Tassa rumore / altro		•	•		•	•	



Tasse ambientali in vigore nei Paesi dell'Unione Europea, Norvegia e Svizzera, 2000

Irlanda	Italia	Lussemburgo	Olanda	Norvegia	Portogallo	Spagna	Svezia	Svizzera	Gran Bretagna
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	•			•		
				•			•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			•					•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	•			•		•
	•			•		• 2	•	• 3	
	•						•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			•					•	• 5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•		•	•	•	•	•
				• 6				• 7	
			• 9	• 10			•		
	•						•		
	•								
			DRS**	•			•		
							•		
	•			•		•	•		
	• 16		• 17			• 18	• 11	• 19	• 20
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	•			•	• 21	•
			• 25	• 26					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•			•	•		•
	• 30		• 31			• 32			• 33
•	•		•	•	•		• 34	•	• 35



TABELLA 1

Note

- (1) Imposta sul cambiamento climatico, applicata sull'utilizzo commerciale dell'energia; sarà implementata nel 2001.
- (2) Imposta a livello regionale.
- (3) Tassa sulla SO₂ proveniente da olio combustibile leggero.
- (4) Tassa sull'elettricità – parte di una riforma fiscale ambientale (è stata introdotta una nuova tassa energetica all'interno dell'accisa sui combustibili per motori e altri prodotti energetici).
- (5) Tassa indiretta sull'elettricità – imposta sui combustibili fossili – per promuovere la generazione di energia da fonti rinnovabili attraverso l'obbligo di utilizzo dei combustibili non fossili (NFFO, non fossil fuel obligation).
- (6) Sistemi d'accesso con pedaggio (livello cittadino).
- (7) Tassa sui veicoli pesanti (introdotta dal 2001).
- (8) Tassa sugli stimolatori della crescita.
- (9) Tassa sul surplus minerale.
- (10) Tassa abolita (gli importi per il 2000 sono pari a zero).
- (11) Tassa sulla ghiaia naturale, prezzo imposto di estrazione, prezzo imposto d'imballaggio, prezzo imposto sullo smaltimento delle auto.
- (12) Deposito su frigoriferi, congelatori, imballaggi, lampadine.
- (13) Imballaggi, tassa sul surplus di concime, tassa sulla ghiaia (regionale), tassa sulle radiazioni ionizzanti, tassa sugli incidenti rilevanti.
- (14) Tassa sulle materie prime, tassa sui solventi clorurati, stoviglie da tavola, lampadine, tassa sul PVC (pianificata per il 2000), tassa sugli ftalati (pianificata per il 2000), tassa sulla "posta spazzatura" (in inglese: junk mail) (sperimentazione proposta), - DRS: contenitori riutilizzabili (birra e bibite gassate).
- (15) Tassa sugli imballaggi, tassa sulla carta, tassa sulle miniere, tassa sui siti naturali.
- (16) Tassa sugli imballaggi, tasse sugli aggregati (materiali inerti da costruzione) (locali).
- (17) Prezzo imposto sul surplus di concime.
- (18) Eco – tassa sul turismo (Isole Baleari – pianificata per il 2000).
- (19) Tassa sui VOC (verrà introdotta nel 2000/2001).
- (20) Tassa sugli aggregati (materiali inerti da costruzione) (verranno introdotte nell'Aprile 2001).
- (21) Proposta (verrà introdotta nel 2001).
- (22) Tassa sui rifiuti derivanti dalla dismissione dei beni durevoli elettrici ed elettronici (proposta).
- (23) Prezzo imposto sul trattamento dei rifiuti nucleari.
- (24) Tassa sulle emissioni in atmosfera provenienti dagli inceneritori.
- (25) Prezzo imposto sugli elettrodomestici bianchi e bruni a fine vita.
- (26) Prezzo imposto sul riciclo dipendente dall'ammontare dei beni elettrici ed elettronici venduti.
- (27) Prezzo imposto sul management ittico.
- (28) Prezzo imposto sul prelievo di acqua.
- (29) Prezzo imposto sul prelievo di acqua (livello regionale).
- (30) Prezzo imposto sul prelievo di acqua.
- (31) Tassa sull'acqua di falda (livello nazionale e regionale).
- (32) Prezzo imposto sulla depurazione delle acque, imposta sul prelievo di acqua, imposta sugli scarichi in acque costiere.
- (33) Prezzo imposto sul prelievo di acqua.
- (34) Prezzo imposto sull'atterraggio (stabilita sul livello di rumore) e tassa sul traffico aereo domestico.
- (35) Tassa sui passeggeri dei voli aerei.

*TBS = Take back scheme = vuoto a rendere.

**DRS = deposit refund scheme = deposito.

FONTE: DG Ambiente Commissione Europea, Forum for the Future "Recent Trends in the Application of Economic Instruments in the EU Member States plus Norway and Switzerland", luglio 2000.



fissato il prezzo della riduzione delle emissioni, ma non la quantità raggiungibile, con i permessi è la quantità ad essere fissata ma non il prezzo.

L'introduzione dei permessi ad inquinare è prevista dal Protocollo di Kyoto a partire dal 2008.

In generale, il sistema dei permessi prevede che l'autorità di governo di un territorio determini il livello di emissioni ottimale sulla base del quale mette sul mercato i permessi - gratuitamente, in vendita diretta o attraverso un'asta - consentendo così un mercato tra i soggetti potenzialmente inquinanti.

Il contesto europeo

L'Unione Europea, pur riconoscendo la competenza degli ordinamenti nazionali nella scelta degli strumenti di politica ambientale, nel Quinto Programma d'Azione in campo Ambientale ha fissato come obiettivo prioritario l'ampliamento della gamma di strumenti economici e fiscali ai fini della regolamentazione dell'uso delle risorse naturali. Anche i successivi documenti della Commissione Europea mirano a promuovere il ricorso a strumenti fiscali da parte degli Stati membri al fine di aumentare l'efficacia della politica ambientale, vincolando tuttavia l'utilizzo delle imposte ambientali al rispetto della normativa comunitaria. La Commissione, infatti, ha riconosciuto che le imposte ambientali possono consentire l'applicazione del principio "chi inquina paga", affermato già nell'art. 130-R dell'Atto Unico Europeo, confermando che l'intento di addossare i costi della tutela ambientale ai responsabili dell'inquinamento è finalizzata ad evitare che tali spese vengano sopportate dalla collettività dei contribuenti dei singoli stati, genericamente intesa. Ciò che si intende impedire è che i governi degli Stati membri, facendosi carico dell'onere finanziario della lotta all'inquinamento, con la concessione di sussidi, ovvero con l'azione diretta, possano creare delle ingiustificate posizioni di vantaggio di determinate categorie produttive a livello competitivo, influenzando sul corretto funzionamento della concorrenza internazionale.

Anche il trattato di Maastricht ribadisce l'inscindibilità delle politiche per la tutela dell'ambiente dall'attuazione di tutte le politiche comunitarie, e definisce gli strumenti economici e fiscali per la realizzazione degli obiettivi della politica ambientale basata sullo sviluppo sostenibile, come fondamentali rispetto al raggiungimento dei traguardi del programma comunitario nel settore dell'ecologia. Infatti, la politica ambientale non deve penalizzare la crescita della produzione, ma vincolare il sistema produttivo in modo che le imprese, nel perseguimento dei loro obiettivi di profitto, possano garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela delle risorse naturali e di riduzione delle emissioni inquinanti.

E' da ricordare inoltre che la Commissione Europea sin dal Libro bianco Delors su crescita, competitività e occupazione del 1992, ha proposto di affrontare insieme le sfide della disoccupazione e dell'inquinamento, ipotizzando uno scambio tra la riduzione dei costi del lavoro e l'aumento dei carichi fiscali sull'inquinamento, sulla base dell'affermazione del doppio dividendo delle riforme fiscali ambientali, che consente, mediante l'uso del gettito proveniente dalle tasse ambientali, il perseguimento di ulteriori obiettivi anche di carattere non ambientale.

Sul tema dell'efficacia ecologica delle tasse ambientali, degli ostacoli politici alla loro attuazione e delle possibili soluzioni si è concentrata l'attività dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA), che affianca con i suoi lavori i numerosi studi svolti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in materia di strumenti economici a tutela dell'ambiente. L'AEA ha rilevato che negli anni 1980-1997 le entrate provenienti dalle tasse ambientali sono andate lentamente crescendo ma rappresentano nel 1997 solo il 7% in media del totale del gettito dell'imposizione diretta ed indiretta e degli oneri sociali nei Paesi dell'Unione; di queste circa il 90% proviene da tasse su energia e trasporti, tradizionalmente istituite con finalità diverse dalla tutela dell'ambiente.

Al fine di facilitare la valutazione dell'efficacia delle tasse ambientali, l'AEA le distingue, sulla base del loro obiettivo principale, in tre categorie, che talvolta presentano una combinazione fra le funzioni:

- imposte a copertura dei costi di pubblici servizi, destinate a coprire le spese dei servizi ambientali;
- tasse di incentivazione, destinate a modificare il comportamento dei produttori e/o consumatori;
- misure fiscali ambientali, destinate in primo luogo ad aumentare il gettito nazionale.

Tra i vantaggi di una politica di tassazione, rispetto ad una con carattere regolamentare, tre sono da menzionare:

- 1) l'incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie: le imprese sono stimolate a sperimentare nuove tecnologie per la riduzione di emissioni inquinanti, attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
 - 2) l'aumento delle entrate fiscali: le entrate ottenute dalle tasse ambientali possono essere utilizzate per ridurre altre tasse che hanno effetti distorsivi sull'offerta di lavoro, sugli investimenti e sul consumo, consentendo di mantenere invariata la pressione fiscale. Si ricorda tuttavia che questo è un effetto di breve periodo, in quanto l'aumento delle entrate nel medio-lungo periodo deve essere considerato come un fallimento dell'imposizione fiscale con finalità ecologica, poiché non ha indotto trasformazioni nei comportamenti degli operatori economici;
 - 3) l'uso dello strumento fiscale o para-fiscale risulta inoltre preferibile quando la finalità perseguita sia quella della fissazione di un prezzo per beni ambientali pubblici o quasi-pubblici.
- Nella tabella 1 viene presentato un quadro sinottico delle tasse ambientali in vigore nei Paesi dell'Unione Europea, Norvegia e Svizzera, come emerge da uno studio commissionato dalla DG Ambiente della Commissione Europea al "Forum for the Future", nel luglio 2000.

Tasse energetiche

- Tasse sui combustibili per motori

La parte più rilevante delle entrate derivanti dalle tasse ambientali è rappresentata da quelle energetiche: nel



1997, esse costituiscono il 77% del totale delle entrate provenienti dalle tasse ambientali e il 5,2 % del totale delle tasse (1).

La tassazione sui combustibili per gli autoveicoli, facente parte delle tasse energetiche, ha una lunga tradizione in Europa: in Norvegia, le accise sulle benzine sono introdotte già nel 1931, mentre la Danimarca adotta tali misure nel 1917 (2).

Considerando che nel 1998 gli Stati membri dell'Unione hanno stabilito di vietare la vendita della benzina addizionata con il piombo a partire dall'anno 2000 (l'Italia e la Spagna godranno di un periodo di transizione di due anni), appare più utile comparare la tassazione applicata alla benzina senza piombo e al diesel. In tutti i Paesi membri, quest'ultimo risulta meno gravato dalle imposte. Solo in Svizzera la tassazione sul diesel è maggiore (2). Risulta interessante valutare l'andamento delle tasse sui combustibili per autoveicoli (benzina super, benzina verde e diesel) dal 1997 al 2000 (2). In alcuni Paesi, le tasse si mantengono costanti e le variazioni possono essere attribuite al tasso di cambio fra le monete nazionali e gli ECU e l'Euro (ad esempio, in Austria). L'incremento più consistente negli ultimi tre anni si registra nel Regno Unito, ma si hanno aumenti anche in Olanda, Danimarca e Germania. Si registra invece una diminuzione in Grecia e Portogallo.

• **Altre tasse legate all'energia**
Queste sono tasse applicate ai prodotti energetici diversi dai combustibili per motori, i quali però sono comunque soggetti ad esse.

A seguito dei proponenti per l'armonizzazione delle accise della Commissione Europea del 1997 (EC 1997b), queste tasse devono essere viste come parte del "livello di tassazione", con il quale si intende il carico totale derivante da tutte le tasse indirette (esclusa IVA) calcolate direttamente e indirettamente sulla quantità del prodotto consumato.

Le variazioni sulle aliquote delle tasse applicate al gas utilizzato nei processi industriali e sull'olio combustibile

denso, registrate nel periodo dal 1997 al 2000, mostrano andamenti differenti nei diversi Paesi (2): in alcuni si ha un forte incremento (Olanda, Finlandia, Germania, Regno Unito), in altri una diminuzione (Belgio, Portogallo).

Pertanto, le aliquote stesse applicate ai suddetti prodotti petroliferi sono molto variabili fra i diversi Paesi europei (2).

Le grandi utenze elettriche sono sottoposte ad una tassazione speciale in molti Paesi dell'Unione. La ragione dell'introduzione di queste esenzioni/riduzioni risiede nel timore di una perdita di competitività dell'industria. Le tasse su carbone, gas naturale ed elettricità non sono applicate in tutti i Paesi; negli Stati in cui esse sono presenti, si registra una notevole variabilità fra le aliquote applicate. Il citato proponimento della Commissione Europea per l'armonizzazione delle accise prevede non solo di aumentare le tasse sull'olio minerale, ma anche di introdurre un'accisa su altri prodotti energetici (carbone, gas naturale, elettricità).

Tassazione legata al veicolo

In Europa le tasse legate all'uso dei veicoli rappresentano la seconda fonte di entrate rispetto all'ammontare riscosso complessivamente con le diverse tasse ambientali. Alcuni Paesi hanno già rivisto, o stanno rivedendo, la struttura delle proprie tasse annuali sugli autoveicoli, in modo da incorporare nelle stesse anche i costi ambientali. Ad esempio, in Danimarca la base per il calcolo della tassa sugli autoveicoli, immatricolati dopo gennaio 1997, è l'efficienza in termini di consumo di carburante; in Germania la tassa dipende dalla cilindrata degli autoveicoli e dalla potenza, ma anche dal livello di emissioni. Anche in Gran Bretagna a partire dal 2001 la tassa annuale sugli autoveicoli (VED) sarà in funzione delle emissioni di CO₂ (2).

Una nuova forma di tassazione sugli autoveicoli è quella del pagamento dei pedaggi stradali. Tale strumento è applicato in Norvegia: l'accesso con auto private a Oslo, Bergen e Trondheim subisce una tassazione. In Gran Bretagna si

stanno effettuando delle sperimentazioni in questa direzione (nelle città di York e Edimburgo). Diversi Paesi, inoltre, stanno pianificando l'introduzione di pedaggi stradali per gli autoveicoli pesanti: in Germania si provvederà in tal senso a partire dalla fine del 2002 (la tassa proposta è di 0,13 euro per km percorso) (2).

Ecotasse

Le ecotasse applicate al settore dell'agricoltura non sono molto diffuse in Europa; tali strumenti sono utilizzati solamente nei Paesi scandinavi, in Olanda e in Belgio. La Danimarca ha incrementato tra il 1997 e il 2000 le aliquote relative alle tasse applicate sui fattori di produzione utilizzati in agricoltura, ottenendo insieme all'Olanda, che ha anche introdotto strumenti di questo tipo, una significativa riduzione del consumo di fertilizzanti. In diversi Paesi europei è applicata per i pesticidi e fertilizzanti un'aliquota ridotta della tassa sul valore aggiunto, generando così effetti negativi sull'ambiente.

La Spagna si propone di introdurre una ecotassa sui turisti diretti alle Isole Baleari, al fine di gestirne in modo più sostenibile i flussi. La tassa sarebbe imposta su tutti i visitatori, indipendentemente dal tipo di sistemazione turistica che utilizzeranno.

I sistemi di cauzione e i sistemi di vuoto a rendere sono stati introdotti in numerosi Paesi europei, soprattutto per quanto concerne gli imballaggi. In Germania e Austria è stata introdotta la cauzione per le batterie, al fine di assicurarne un trattamento a fine vita ambientalmente compatibile.

Tasse e tariffe sull'acqua e prezzi

• **Canoni d'utilizzo dell'acqua e di trattamento delle acque reflue**

Una disamina comparativa dei sistemi adottati nei diversi Paesi per stabilire i prezzi dell'utilizzo dell'acqua e il canone di depurazione delle acque reflue è piuttosto difficile perché le competenze in materia sono a livello locale – regionale o municipale – e sono affidate ad aziende pubbliche o private. I prezzi applicati, tuttavia, sono control-

(1) EUROSTAT, 1999.

(2) DG Ambiente, 2000.